

Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2023 — Primicerj / Commissione(Causa T-612/22) ⁽¹⁾**[«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Diniego iniziale di accesso – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Domanda di ingiunzione – Incompetenza»]**

(2023/C 179/72)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Paola Primicerj (Roma, Italia) (rappresentante: E. Iorio, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A. Spina, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione del 2 agosto 2022 recante rigetto della sua domanda di accesso alla lettera di diffida complementare del 15 luglio 2022, inviata dalla Commissione alla Repubblica italiana nell'ambito della procedura d'infrazione 2016/4081, relativa alla compatibilità della normativa nazionale che disciplina il servizio prestato dai magistrati onorari con il diritto dell'Unione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in parte per incompetenza manifesta e in parte in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sull'istanza d'intervento del sig. Gabriele Di Girolamo, della sig.ra Roberta Tesi e dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace (ANGDP).
- 3) La sig.ra Paola Primicerj è condannata alle spese.
- 4) Il sig. Gabriele Di Girolamo, la sig.ra Roberta Tesi e l'ANGDP sopporteranno le proprie spese relative alla domanda d'intervento.

⁽¹⁾ GU C 432 del 14.11.2022.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 marzo 2023 — TP/Commissione

(Causa T-776/22 R)

(«Procedimento sommario – Appalti pubblici – Regolamento finanziario – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti finanziate dal bilancio generale dell'Unione e dal FES per una durata di due anni – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza»)

(2023/C 179/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TP (rappresentanti: T. Faber, F. Bonke e I. Sauvagnac, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Moro, F. Behre e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda, fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione europea del 1° ottobre 2022 con la quale ella è stata esclusa dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), dalla possibilità di essere selezionata per l'attuazione dei fondi dell'Unione europea e dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 marzo 2023 — Cogebi e Cogebi / Consiglio**(Causa T-782/22 R)**

(«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i beni che generano introiti significativi per la Russia – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Inosservanza dei requisiti di forma – Irrricevibilità»)

(2023/C 179/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cogebi (Beersel, Belgio), Cogebi, a.s. (Tábor, Repubblica ceca) (rappresentante: H. over de Linden, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Nadbath, agenti)

Oggetto

Con la loro domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE, le ricorrenti chiedono la sospensione dell'esecuzione dell'allegato VI del regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022 L 259 I, pag. 3), nella parte in cui modifica l'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), introducendo il codice NC 6814 nell'elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 decies del regolamento n. 833/2014.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
 - 2) Le spese sono riservate.
-